



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 9/24

Dec. n. 10/24

Il giorno 26 giugno 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 27 maggio 2024, nei confronti di:

1) **CROTTA Elia**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato
con il M.C. "8BIANO" con tessera n. 24066353 e licenza Fuoristrada n. Z04457;

2) **DALOISO Jacopo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato
con il M.C. "8BIANO" con tessera n. 24065488 e licenza Fuoristrada n° X08268;

3) **DALOISO Stefano Matteo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato con
il M.C. "8BIANO" con tessera n. 24065487;

incolpati di:

“la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 1° - CROTTA Elia - ed al 2° - DALOISO Jacopo – ex art. 32 RMM, e ciò in quanto, domenica 26 maggio 2024, alle ore 11.45 circa, presso il circuito internazionale “Kart Planet” di Busca (CN), nel corso della manifestazione denominata “CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA”, alla fine della gara 1, i rispettivi genitori (il 3° - sig. DALOISO Stefano Matteo - genitore del 2°, ed il sig. CROTTA Giancarlo – non tesserato - genitore del 1°) davano vita ad una rissa nell’area paddock della pista, e ciò in quanto i rispettivi figli all’ultima curva dell’ultimo giro si erano scontrati cadendo entrambi.”

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 27 maggio 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA – cod. PIESM001 – svoltasi il 26 maggio u.s. presso il circuito internazionale “Kart Planet” di Busca (CN), nonché tutti gli atti alla stessa allegati, trasmessi dalla segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il 24 giugno 2024 eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dagli incolpati DALOISO Stefano Matteo e DALOISO Jacopo, che hanno provveduto ad inoltrare nei termini a loro assegnati la propria memoria difensiva, acquisita agli atti. Nulla ha invece fatto pervenire l’incolpato CROTTA Elia.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I.I. I FATTI.

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76* R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede sia all'incolpato sig. Stefano Matteo DALOISO, che al di lui figlio e pilota, Jacopo DALOISO, nonché al pilota Elia CROTTA, quest'ultimi due anche titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento dei rispettivi genitori-accompagnatori.

Risulta, invero, che domenica 26 maggio 2024, alle ore 11.45 circa, presso il circuito internazionale "Kart Planet" di Busca (CN), nel corso della manifestazione denominata "CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA", alla fine della gara 1, il sig. DALOISO Stefano Matteo ed il sig. CROTTA Giancarlo, rispettivamente genitori dei piloti DALOISO Jacopo e CROTTA Elia, si sono resi protagonisti di spiacevoli episodi che li hanno condotti alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta dei rapporti degli Ufficiali di Gara (Commissario e Direttore) e del contenuto della memoria difensiva prodotta dagli incolpati Stefano Matteo DALOISO e Jacopo DALOISO.

Il 26 maggio 2024, presso il circuito internazionale "Kart Planet" di Busca (CN), nel corso della manifestazione denominata "CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA", alla fine della gara 1, il sig. DALOISO Stefano Matteo - genitore accompagnatore di DALOISO Jacopo - ed il sig. CROTTA Giancarlo - non tesserato - genitore-accompagnatore di CROTTA Elia, davano corso ad una rissa nell'area paddock della pista, e ciò in quanto i rispettivi figli all'ultima curva dell'ultimo giro si erano scontrati cadendo entrambi.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva - sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti - e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidejacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati in merito alle singole condotte oggetto di contestazione.

Quanto sin qui dedotto, in ogni caso, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che la memoria difensiva prodotta dagli incolpati Stefano DALOISO e Jacopo DALOISO, risulta comunque ammissiva dei fatti storici loro contestati, ma la stessa non coglie nel segno. Invero, il signor DALOISO Stefano, pur ammettendo la colluttazione, asserisce di alcuni episodi, in ogni caso - allo stato - non provati, che, a suo avviso, dovrebbero fungere da giustificazione a quanto accaduto e, poi, contestato in questa sede, ma che, in realtà, non sono certo scriminanti delle condotte di cui al capo di incolpazione. Detti episodi, del resto, sono i medesimi che hanno condotto alla condivisibile esclusione dalla manifestazione dei piloti Jacopo DALOISO ed Elia CROTTA.

I.II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte agli incolpati risultano fondate e - come già detto - il pilota Elia CROTTA ed il pilota Jacopo DALOISO rispondono in questa sede anche a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dai propri genitori accompagnatori ai sensi dell'art. 32 R.M.M., che, come è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo

stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

II. DOSIMETRIA DELLE SANZIONI.

In considerazione dell'incensuratezza di tutti e tre gli incolpati e del comportamento *post factum* tenuto dai DALOISO (improntato alla leale ammissione dei fatti e connotato da forte rammarico per quanto avvenuto), oltre che dal contegno assunto dai piloti e di cui ai rapporti di gara (da cui risulta che "si sono stretti la mano"), ovviamente, tenuto conto della gravità delle condotte reciprocamente ascritte, delle modalità con cui le stesse sono state perpetrate, nonché del contesto stesso in cui sono avvenute dette condotte, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato:

- CROTTA Elia : mesi 2 di ritiro della tessera e licenza (con fine sanzione per il 26 agosto 2024).
- DALOISO Jacopo : mesi 2 di ritiro della tessera e licenza (con fine sanzione per il 26 agosto 2024).
- DALOISO Stefano Matteo: mesi 2 di ritiro della tessera (con fine sanzione per il 26 agosto 2024).

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) CROTTA Elia, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "8BIANO" con tessera n. 24066353 e licenza Fuoristrada n. Z04457; **responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 RMM e, per l'effetto,**

gli applica – *ex art. 29 R.d.G.* - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 26 agosto 2024.

2) DALOISO Jacopo, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. “8BIANO” con tessera n. 24065488 e licenza Fuoristrada n° X08268;

responsabile dell’illecito contestato anche ai sensi dell’art. 32 RMM e, per l’effetto, gli applica – *ex art. 29 R.d.G.* - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 26 agosto 2024.


3) DALOISO Stefano Matteo, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato con il M.C. “8BIANO” con tessera n. 24065487;

responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica – *ex art. 29 R.d.G.* - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 26 agosto 2024.

Depositata il 26 giugno 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Crotta Elia;
- Daloiso Jacopo;
- Daloiso Stefano Matteo;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;

- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co.re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.